

n. 329/2025 RG

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice Maria Antonia Maiolino, nella causa civile n. 329/2025 RG ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

AGRICOLA [redacted] **S.A.S. DI** [redacted] **LINO & C.** (C.F. [redacted] **LINO**
[redacted] (C.F. [redacted] e **NICOLA** [redacted] (C.F.
[redacted] con l'avv. [redacted] [redacted]

- attori -

E

AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. ([redacted] con l'avv. [redacted]
[redacted]

- convenuta -

Conclusioni

Per la parte attrice:

“1) Accertare e dichiarare le nullità contrattuali di cui in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che l'asserito saldo passivo di € 51.646,54 derivante dal conto corrente n. 184570053888 di Banca Popolare di Vicenza, transitato poi nel conto tecnico n. 1000/17 di Intesa Sanpaolo S.p.a. e ceduto ad AMCO S.p.a., era ed è totalmente nullo ed inesistente per essere formato interamente da addebiti bancari illegittimi per interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni e spese indebite, e dichiarare, conseguentemente, che gli odierni attori Agricola [redacted] S.a.s. di [redacted] Lino, [redacted] Lino e [redacted] Nicola nulla devono per alcuna ragione o titolo ad AMCO S.p.a. per il saldo passivo del conto n. 184570053888 di Banca Popolare di Vicenza, transitato poi nel conto tecnico n. 1000/17 di Intesa Sanpaolo S.p.a., né per interessi moratori su saldo passivo inesistente;

2) Dichiarare illegittima qualsiasi segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia o in qualsiasi altro sistema di informazione creditizia a carico degli attori per l'asserito credito di cui è causa ed ordinare la cancellazione delle segnalazioni già effettuate;

- 3) condannare la convenuta alla rifusione delle spese di perizia ante causam svolta dallo Studio Robin, come da fatture prodotte, per l'importo complessivo di € 2.260,13;
- 4) rigettare integralmente la domanda riconvenzionale di AMCO pari ad € 115.499,69;
- 5) in subordine: previa declaratoria della qualifica di consumatore in capo a [redacted] Nicola, accertare la vessatorietà ex art. 33 del Codice del Consumo della clausola di deroga al termine ex art. 1957 c.c. e conseguentemente dichiarare definitivamente decaduta la fideiussione firmata dallo stesso [redacted] Nicola in quanto il creditore non ha proposto le sue istanze contro il debitore principale e non le ha con diligenza continuate;
- 6) con vittoria di compensi sia per il giudizio che per la fase di mediazione e spese legali”.

Per la parte convenuta:

“in via principale

rigettarsi perché infondate in fatto e in diritto e/o comunque per intervenuta decadenza e prescrizione le domande (nessuna esclusa) svolte in relazione al rapporto oggetto di causa sulla scorta di quanto dedotto in premessa;

In via riconvenzionale

previo accertamento del saldo passivo del conto corrente ex BPV n. 0053888 (ora 10054855-6) (cfr. docc. 4) nella somma di euro 115.499,69 oltre ad interessi contrattuali di mora dal 4.11.2024 al saldo, condannarsi AGRICOLA [redacted] SAS DI [redacted] LINO [redacted]
[redacted]
[redacted] nato a [redacted]
[redacted], nella sua qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile al pagamento di tale somma o della, maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, nonché il sig. [redacted] nato a [redacted] (PD) il [redacted] e residente i [redacted], nei limiti della garanzia prestata (euro 60.000), al pagamento di tale somma o delle diverse somme, maggiori o minori, che dovesse risultare di giustizia.”.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato via pec il 20.01.2025 Agricola [redacted] S.a.s. di [redacted] Lino e C. (da ora, per brevità, solo “Agricola [redacted] Lino [redacted] e Nicola [redacted] si sono rivolti al Tribunale di Padova chiedendo di accertare l’inesistenza del credito di € 51.646,54 vantato nei loro confronti da Amco Asset Management Company S.p.a. (da ora, per brevità, solo “AMCO”) a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 184570053888 alla data della cessione del credito.

Nel proprio atto di citazione gli attori hanno dedotto che la società Agricola [redacted] ha intrattenuto con Banca Popolare di Vicenza, già Banca Popolare di Treviso, un rapporto di conto corrente presso

la filiale di Sant'Eufemia di Borgoricco (Padova) dal 28.03.2000, data in cui è stato aperto il conto corrente n. 084570053888, poi divenuto n. 184570053888, fino al 31.12.2017: al 30.06.2017 il conto presentava un saldo negativo di € 51.428,68 oltre ad € 5.559,95 per interessi debitori esigibili dall'anno successivo. Il credito della banca di € 51.646,54 è stato quindi ceduto ad AMCO (allora SGA S.p.a.) da Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa, a seguito di retrocessione alla stessa dopo il transito in un conto tecnico transitorio di Intesa Sanpaolo (il n. 1000/17) fino all'8.12.2017: AMCO, tramite lo special servicer "Special Gardant", ha intimato con raccomandata del 19.09.2024 il pagamento di € 109.220,85 alla società e ai soci Lino e Nicola [redacted] anche sulla base di una fidejussione dagli stessi rilasciata.

Precisato di aver svolto con esito negativo la procedura obbligatoria di mediazione con la cedente, gli attori hanno quindi sollevato le seguenti doglianze a sostegno della propria domanda:

- nullità del contratto di apertura del conto corrente per mancata stipulazione per iscritto in violazione dell'art. 117 TUB: il conto è stato aperto in data 28.03.2000, ma alla richiesta ex art. 119 TUB inviata a Banca Popolare di Vicenza il 30.11.2016, quest'ultima ha fornito solo due documenti di sintesi di contratti di affidamento in conto corrente datati 6.10.2006 e 4.12.2009 e comunicazioni delle linee di credito. Sono quindi nulli, in difetto di contratto scritto, gli addebiti in conto a titolo di interessi ultralegali, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, commissioni disponibilità fondi (chiamata da Banca Popolare di Vicenza "spesa per servizio di affidamento in conto"), spese di tenuta conto, per operazioni e varie altre spese indicate nella perizia;
- nullità dei contratti di affidamento in conto corrente del 6.10.2006 e del 4.12.2009 ex art. 117 comma 8 TUB: il primo prevede solo "spese trimestrali di gestione fidi", manca la doppia sottoscrizione necessaria per la validità della clausola di capitalizzazione degli interessi ex art. 6 della Delibera CICR del 9.02.2000 nonché l'indicazione dell'interesse debitore e creditore e la clausola che legittimi lo *ius variandi*; il secondo contratto riporta invece le pattuizioni in tema di interessi solo debitori, che in presenza della clausola di capitalizzazione (art. 2) diventano nulle per difetto di reciprocità; manca inoltre l'indicazione del tasso annuo effettivo (TAE) derivante dalla capitalizzazione infrannuale, previsto dall'art. 6 della Delibera CICR del 9.02.2000 e dalle istruzioni di Banca d'Italia del 2003 e del 2009 come contenuto minimo dei contratti bancari. La nullità della pattuizione del tasso di interesse debitorio, dentro e fuori fido, determina l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB per l'intera durata del rapporto;
- illegittima applicazione di interessi ultralegali in violazione degli artt. 117 comma 1 TUB e 1284 c.c.: l'importo illegittimamente addebitato dalla banca azzera già da solo il saldo negativo del conto alla data dell'8.12.2017 e quindi il credito ceduto ad AMCO;

- anatocismo illegittimo in violazione degli artt. 1283 c.c., 117 e 120 TUB: in mancanza del contratto di apertura del conto corrente mancano le condizioni richieste dalla Delibera CICR del 9.02.2000 per la legittima capitalizzazione delle competenze. Neppure con i contratti del 2006 e del 2009 è stata validamente pattuita la capitalizzazione, che è stata applicata trimestralmente dalla banca sin dall'inizio, come risulta dal primo estratto conto e dallo scalare del 30.09.2000, poiché il totale delle competenze maturate, inclusi gli interessi per lire 1.318.517, hanno concorso a formare i numeri debitori su cui sono stati calcolati gli interessi negativi in data 31.12.2000. Dall'1.07.2008 il saldo passivo del conto risultava formato esclusivamente dalla capitalizzazione trimestrale delle competenze (foglio di calcolo n. 3 della perizia), cosicché anche i costi illegittimi addebitati a tale voce azzerano il credito di AMCO;

- nullità della commissione di massimo scoperto (da ora solo "cms"), delle spese di tenuta conto e delle spese fido per mancata pattuizione scritta delle stesse in violazione dell'art. 117 comma 4 TUB: la banca ha applicato trimestralmente costi a titolo di cms, che ammontano fino al terzo trimestre del 2009 ad € 16.950,56, oltre agli interessi su detti importi per effetto della capitalizzazione trimestrale anche di tale voce. Il contratto di affidamento del 2006 non prevede la cms e anche le ulteriori voci di spesa risultanti dagli estratti conto e scalari sono affette da nullità per mancata stipulazione scritta del contratto: si tratta complessivamente di € 8.506,05 oltre interessi sulla capitalizzazione di detti importi, a titolo di spese unitarie di gruppo 1, 2, 3 e 4, diritti di passaggio a debito, diritti di chiusura, spesa per operazione, spese per addebito assegni, onere di liquidazione su c/c senza fido e spesa tenuta conto.

Tanto esposto, vista l'insussistenza del credito alla data della cessione ad AMCO, gli attori hanno evidenziato l'illegittimità della stessa, l'illegittimo addebito di interessi moratori, peraltro non pattuiti, su un conto che al netto delle irregolarità della banca presentava un saldo attivo: hanno quindi concluso chiedendo l'accertamento negativo del credito, vista l'imprescrittibilità dell'azione ex art. 1422 c.c., il rimborso delle spese sostenute per l'elaborazione della perizia di € 2.260,13 (giuste fatture allegate), la cancellazione della segnalazione effettuata in Centrale Rischi di Banca d'Italia.

Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio AMCO, tramite la procuratrice speciale Special Gardant S.p.a., contestando le pretese attoree e chiedendo in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento di € 115.499,49, quale saldo negativo del conto corrente n. 10054855 al momento del passaggio a sofferenza. Infatti, il conto n. 184570053888, acceso dagli attori con l'allora Banca Popolare di Vicenza (poi transitato nel conto tecnico n. 100/17 di Intesa San Paolo S.p.a.), è divenuto poi il n. 10054855, come risulta dagli estratti conto che riprendono l'ultimo saldo passivo di € 51.646,54 al 31.12.2017 del conto n. 184570053888.

La convenuta ha quindi contestato la perizia di controparte e depositato il contratto di apertura del conto corrente datato 28.03.2000, completo di pattuizioni economiche e contrattuali del rapporto (doc. 5), e il contratto di affidamento del 21.01.2015 (doc. 6): le censure attoree sono infondate in quanto il contratto, sottoscritto dalla correntista, indica espressamente il tasso creditore e debitore, la cms, le spese di tenuta conto e le valute.

AMCO ha inoltre contestato la doglianza attorea relativa alla mancata indicazione del TAE con riferimento al contratto del 2009, trattandosi di una questione non incidente sulla validità delle clausole, ma determinando al più una pretesa risarcitoria non formulata e comunque prescritta.

La convenuta ha peraltro evidenziato che la cms è stata prevista dal contratto del 2000 con pattuizione determinata: le successive commissioni, diversamente denominate, sono previste nel contratto del 2015 (cfr. doc. 6) e si rinvencono nei documenti di sintesi allegati agli estratti conto, come le ulteriori spese e l'interesse moratorio.

Quanto all'anatocismo, la convenuta ha evidenziato che la banca si è adeguata alla Delibera CICR del 9.02.2000 mediante pubblicazione in GU n. 146 del 12.06.2000 Foglio delle inserzioni (doc.7): ai fini dell'adeguamento alla delibera bastava infatti la pubblicazione in G.U. dell'avviso relativo alla capitalizzazione, non essendo necessario un nuovo patto con il correntista in caso di modifiche non peggiorative del rapporto, come è la modifica avvenuta nel caso di specie da un regime di capitalizzazione annuale degli interessi creditori e trimestrale di quelli debitori alla pari periodicità trimestrale. In ogni caso, vi è stato l'adeguamento alla delibera nel contratto del 6.10.2006 che prevede all'art. 2 la capitalizzazione reciproca con clausola recante doppia sottoscrizione. Sono peraltro legittimi gli addebiti per anatocismo successivi al 2014 (cfr. pag. 240-245 doc. 1 attoreo e doc. 9), non essendo condivisibile la tesi secondo cui il nuovo art. 120 TUB è applicabile sin dal 2014 e non dalla successiva delibera CICR attuativa del 2016.

Tanto esposto, AMCO ha eccepito la decadenza di ogni richiesta restitutoria e/o rettifica ex art. 1832 c.c., avendo controparte dimesso tutti gli estratti conto fino alla fine del 2017, nonché la prescrizione degli indebiti pagati dalla correntista sino al 4.11.2005, decennio anteriore all'instaurazione della procedura di mediazione: senza la prescrizione la domanda attorea si tradurrebbe infatti in una domanda di rettifica del saldo passivo del conto corrente.

La convenuta ha quindi concluso precisando che la riconvenzionale è rivolta nei confronti dei soci anche in qualità di garanti: il credito di € 115.499,69, oltre interessi di mora convenzionali dal 4.11.2024 al saldo, è vantato nei confronti della società, di Lino [REDACTED] quale socio accomandatario illimitatamente responsabile e fidejussore (doc. 14) e del socio accomandante Nicola [REDACTED] nei limiti della garanzia prestata, ovvero fino ad € 60.000 (doc. 15). La segnalazione in Centrale Rischi è legittima e non spetta il rimborso delle spese per la perizia contabile.

Eseguite le verifiche preliminari è stato emesso il decreto ex art. 171 *bis* c.p.c., in cui il Tribunale ha sottoposto al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d'ufficio di nullità della cms per indeterminatezza e della qualifica di consumatore di Nicola [REDACTED]

All'udienza del 29.04.2025, convertito il rito da ordinario in semplificato, le parti hanno richiesto l'assegnazione dei termini di cui all'art. 281 *duodecies* c.p.c.: nelle memorie successivamente depositate hanno sostanzialmente riproposto le rispettive prospettazioni difensive.

Più specificamente, gli attori, preso atto della documentazione depositata dalla convenuta, hanno evidenziato la permanenza delle irregolarità riscontrate e chiesto di ricalcolare il rapporto con l'applicazione del minor tasso previsto in contratto ovvero di quello in concreto applicato dalla banca se inferiore a quello pattuito. Con il contratto del 6.10.2006 la banca ha stipulato un nuovo contratto di affidamento di € 40.000 contenente solo una spesa trimestrale di gestione fidi in assenza di pattuizione del tasso di interesse in violazione all'art. 117 comma 4 TUB, con conseguente applicazione del minor tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 TUB per gli utilizzi intra fido. La cms è nulla per indeterminatezza, nonché incomprensibile nella parte in cui è prevista anche su "c/c creditore". L'anatocismo è illegittimo dal 28.03.2000 e AMCO non ha provato la comunicazione alla correntista dell'adeguamento alla Delibera CICR del 9.02.2000. Nei contratti del 6.10.2006 e del 4.12.2009 non è indicato il tasso di interesse creditore.

In riferimento al contratto del 21.01.2015 depositato da AMCO gli attori hanno eccepito l'usura, visto il superamento del tasso soglia del 16,4625% a fronte della dichiarazione della banca di un TAEG pari al 19,1610%. Gli attori hanno contestato le eccezioni di decadenza e di prescrizione, evidenziando che la riconvenzionale impone alla convenuta di provare il proprio credito. Il tasso di interesse moratorio pattuito nel contratto del 28.03.2000 è indeterminato, visto il mero riferimento al valore "Prime Rate ABI", peraltro non più rilevato dal 31.12.2004. Nicola [REDACTED] socio di minoranza con quota del 24% sin dalla costituzione della società, è qualificabile come consumatore, non avendo mai assunto ruoli di amministratore o gestore: è quindi vessatoria ex art. 33 comma 1 Codice del Consumo la deroga all'art. 1957 c.c. e vi è stata decadenza dalla garanzia, poiché né AMCO né la cedente hanno avviato un'azione giudiziale entro i 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, riconducibile alla comunicazione datata 26.10.2028 della cessione del credito a SGA S.p.a. Nella seconda memoria gli attori hanno ribadito l'illegittimità delle segnalazioni in CR effettuate per il debito verso AMCO.

La convenuta ha depositato soltanto la memoria di replica, in cui ha evidenziato che: i tassi nominali, intra ed extra fido, del contratto del 21.01.2015 sono del 15%, dunque sotto la soglia del 16,4625% trattandosi di apc per cassa di € 40.000 e non rilevando la commissione per l'affidamento del 2% che è su base annuale e non trimestrale; il parametro rilevante ai fini dell'usura non è il TAEG, riguardante

il solo credito al consumo di cui non si discute nel caso di specie, ma il TEG; gli interessi ultralegali sono stati legittimamente applicati dall'origine; l'illegittimità dello *ius variandi*, validamente previsto all'art. 15 del contratto originario, è stata genericamente lamentata. La convenuta si è poi riportata alle difese già svolte in comparsa in relazione alla mancata indicazione del TAE, alle eccezioni di decadenza e di prescrizione, nonché alla legittimità degli addebiti per anatocismo e cms. AMCO ha evidenziato infine l'irrilevanza della qualificazione di Nicola [REDACTED] come consumatore, anche a prescindere dalla qualificazione della garanzia come garanzia autonoma e non come fidejussione, e della natura non vessatoria né abusiva della deroga all'art. 1957 c.c.: l'obbligazione principale è infatti scaduta in data 23.12.2024 quando AMCO ha comunicato il passaggio in sofferenza del rapporto e il termine semestrale è stato quindi rispettato, visto il deposito della comparsa con domanda riconvenzionale in data 3.04.2025.

Con provvedimento del 23.07.2025 è stata disposta CTU contabile che ha visto il conferimento alla dott.ssa Lucia Callegaro dell'incarico di rispondere al seguente quesito: *“letti gli atti ed esaminati i documenti, costituito il contraddittorio tra le parti, elimini per l'intero sviluppo del rapporto tutti gli addebiti, commissioni e spese non previste nei contratti rispettivamente del 2000, 2006, 2009 e 2015; elimini per l'intero sviluppo del rapporto le variazioni peggiorative alle condizioni economiche applicate al conto; elimini per l'intero sviluppo del rapporto gli effetti della capitalizzazione degli interessi; elimini gli addebiti per CMS fino alla vigenza del contratto del 2009; dal contratto del 2015 in poi con riferimento alla CIV il consulente condurrà due ricostruzioni contabili: in una prima eliminando la commissione e nella seconda ipotesi mantenendola inalterata, riservata la valutazione della genericità della pattuizione”, poi modificato con provvedimento del 28.10.2025 nei seguenti termini: “ritenuto invece quanto alla questione della CIV che possa incaricarsi la ctu di una terza indagine, che consideri la commissione sempre illegittima e quindi da espungere dal 2009 in poi”.*

L'elaborato è stato depositato il 6.03.2026 e la causa è stata trattenuta per la decisione sulla base delle note ex art. 127ter c.p.c., ove le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e svolto sintetiche difese finali: la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento 15.5.2026 ai sensi dell'art. 281 *sexies* u.c. c.p.c.

Gli estratti conto e gli effetti della loro mancata contestazione ex art. 1832 c.c.

1. La mancata contestazione degli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c. non ostacola l'odierna iniziativa processuale della società correntista e dei soci garanti, atteso che *“l'approvazione tacita dell'estratto conto non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile inefficace o, comunque su situazione illecita”* (a conferma di un consolidato orientamento, si legga Cass. n. 12372 del 24.5.2006, confermata

anche da Cass. 3574/2011). Infatti, *“l’approvazione tacita dell’estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l’esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito: poiché, pertanto, gli estratti non contestati si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista, su questi grava l’onere di provare l’esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni”* (Cass. n. 3574/2011)

L’eccezione di prescrizione degli indebiti pagati dalla correntista sino al 4.11.2005

2. La società convenuta ha eccepito la prescrizione della pretesa degli oppositori, chiedendo che non vengano ridiscussi gli addebiti registrati in conto anteriormente al 4.11.2005, data individuata come decennio all’introduzione del procedimento di mediazione, tale da integrare atto interruttivo del termine di prescrizione decennale.
3. L’eccezione non è fondata.
4. Ritiene infatti il Tribunale che l’eccezione di prescrizione possa avere ad oggetto un diritto di credito ed in particolare il diritto alla ripetizione ai sensi dell’art. 2033 c.c. di somme versate in assenza di titolo (ovvero di valida clausola contrattuale); ebbene, se si discute di ripetizione, non può che parlarsi di ripetizione di indebiti che la correntista afferma illegittimi e la banca conformi a valida clausola contrattuale.
5. Sennonché la difesa estintiva non può che agganciarsi alla specifica difesa svolta in giudizio dalla controparte: nel caso concreto la correntista non ha chiesto la restituzione di alcuna somma. Di più, non avrebbe potuto chiedere la restituzione di alcunché, per due fondamentali ragioni: gli addebiti collegati a clausole denunciate come invalide non sono stati mai pagati dalla correntista ma sono stati solo annotati come poste passive nel conto corrente, andando ad aumentare il saldo passivo, cosicché neppure in astratto è configurabile la ripetizione di somme che non sono mai state pagate; in secondo luogo, la correntista è ben consapevole di non poter formulare alcuna domanda di pagamento nei confronti della cessionaria del credito, che alla luce delle previsioni normative relative al trasferimento dei rapporti, ha acquisito le sole attività ma non le passività di Banca Popolare di Vicenza.
6. Va per completezza dato atto che allo stato quanto meno in due occasioni la Suprema Corte ha affermato l’operare dell’eccezione di prescrizione di fronte alle contestazioni sulla validità delle clausole contrattuali mosse dalla correntista (Cass. n. 16113/2024 e Cass. n. 9756/2024, entrambe non massimate), ma le conclusioni della Corte di Legittimità, peraltro difficilmente conciliabili con la tesi del c.d. saldo rettificato, non risultano condivisibili ed in ogni caso non

sono applicabili alla fattispecie concreta, atteso che in entrambe le ipotesi la stessa Suprema Corte tratta del diritto alla ripetizione, di cui qui non si discute per le ragioni esposte.

7. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca va quindi rigettata: la convenuta ha del resto agito in via riconvenzionale per la condanna al pagamento del credito, cui gli attori replicano solo con la richiesta che detto eventuale credito sia correttamente conteggiato sulla base delle clausole effettivamente pattuite e delle clausole valide. Ne consegue che, verificate le censure attoree, il conto corrente va ricostruito sulla base delle valide clausole sin dalla sua apertura.

Gli addebiti non pattuiti e lo *jus variandi*

8. In linea generale va affermato che ogni addebito per commissione o spesa è legittimo solo in quanto espressamente concordato tra le parti: cosicché qualsiasi addebito non pattuito o calcolato in modo difforme rispetto alle previsioni contrattuali va eliminato nella ricostruzione del conto.
9. Per altro verso, nel rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice non risulta sia stato attribuito all'istituto di credito il potere di modifica peggiorativa delle condizioni economiche (c.d. *jus variandi*), cosicché nella ricostruzione del conto vanno eliminate tutte le modifiche peggiorative delle condizioni economiche.

La validità della clausola sulla capitalizzazione degli interessi passivi.

10. Risolta la questione di nullità ex art. 117 TUB del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta, nel momento in cui la società convenuta ha depositato il relativo documento datato 28.3.2000 (doc. n. 5 convenuta), va esaminata l'eccezione di invalidità della clausola sulla capitalizzazione degli interessi passivi riportata dal contratto concluso tra le parti al n. 7.
11. Ripercorrendo brevemente la vicenda normativa e giurisprudenziale, va ricordato come l'art. 1283 c.c. stabilisca che gli interessi producono interessi solo se scaduti da almeno sei mesi e comunque a condizione che siano richiesti con domanda giudiziale o con convenzione posteriore alla loro maturazione; la norma riveste carattere imperativo, ma fa salvi gli usi contrari, che devono avere, però, carattere normativo per poter superare il precetto codicistico.
12. La Suprema Corte, che costantemente negli anni aveva sostenuto la natura normativa della clausola che stabilisse la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori bancari, con la pronuncia n. 2374 del 1999 ha capovolto il proprio precedente orientamento, riconoscendo natura negoziale all'uso inerente la riferita clausola. Successivamente si registrano costanti conferme del nuovo orientamento nella giurisprudenza di legittimità, avallato anche a Sezioni Unite (Cass. SSUU n. 21095 del 4.11.2004), ma alcune smentite nella giurisprudenza di merito, che ha ritenuto di dover confermare la tesi della natura normativa dell'uso de quo, delle cui argomentazioni per completezza di esposizione va comunque tenuto conto.

13. Innanzitutto, va chiarito quale debba essere il concetto di uso normativo e uso negoziale. Comune ad entrambe le fattispecie è la ricorrenza di una prassi negoziale nell'attività economica, solo che mentre l'uso normativo è percepito quale una norma giuridica, vincolante anche se non conosciuta, l'uso negoziale è presunto integrare la volontà delle parti. Seppur noto l'orientamento contrario al riguardo, si ritiene che l'uso normativo si distingua dall'uso negoziale per il fatto di essere accompagnato dall'*opinio juris ac necessitatis*, ovvero dalla convinzione dei consociati che seguono la consuetudine di rispettare un precetto giuridico già esistente o che dovrebbe far parte dell'ordinamento: giacché, seguendo la tesi contraria, pare divenire ancora più labile il confine tra uso normativo ed uso negoziale, considerato che anche in questo secondo caso i consociati seguono la consuetudine convinti non solo che la stessa rientri nel contenuto negoziale pattuito, ma altresì che lo stesso sia conforme a diritto.
14. Orbene, “salvare” la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale sulla base della nicchia di legittimità rappresentata dal richiamo agli usi operato dall'art. 1283 c.c. significa necessariamente individuare uno specifico uso normativo avente proprio il contenuto della clausola de qua ovvero contenuto più ampio ma tale da poterlo ricomprendere.
15. Nell'epocale svolta giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha, invece, rilevato come la giurisprudenza che fino ad allora si era occupata del tema non aveva *“affermato l'esistenza di una norma consuetudinaria di questa precisa portata, essendosi limitata ad affermare, sulla base di un dato di comune esperienza, che l'anatocismo trova generale applicazione nel capo delle relazioni tra istituti di credito e clienti”* (testualmente Cass. n. 2374/1999 in motivazione). Detta verifica avrebbe, invero, condotto ad escludere l'esistenza di un uso normativo dal contenuto esposto prima del 1952, quando entrarono in vigore le norme bancarie uniformi elaborate dall'ABI.
16. Infine, va rilevato come non ricorre nella fattispecie neppure quell'elemento soggettivo che si è ritenuto presupposto della consuetudine: ovvero, la convinzione di (entrambi) i consociati di rispettare una clausola contrattuale in quanto giuridicamente imposta dall'ordinamento. E ciò non tanto perché, se imposizione normativa fosse stata, non vi sarebbe stato bisogno di inserirla in tutti i contratti di conto corrente, giacché detta prassi può anche rispondere all'esigenza ormai imposta alle banche di rendere il più possibile trasparente la regolamentazione dei rapporti coi clienti; ma piuttosto perché la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è sempre stata inserita automaticamente nei formulari sottoposti ai clienti senza alcuna facoltà di negoziazione: né da parte della banca né tantomeno da parte del cliente pare esservi stato mai quell'atteggiamento psicologico tipico di spontanea adesione ad un precetto giuridico che configura l'*opinio juris ac necessitatis*, che *“non è affidabile alla*

sola costanza e generalità di una prassi, in concreto ineludibile se si vuol porre in essere un certo tipo di rapporti, perché richiesta da uno dei contraenti mediante clausole uniformi e predisposte. Deve essere anche sostanziato dalla convinzione o consapevolezza di attuare una regola (...). E tale convinzione o consapevolezza non deve essere unilaterale, ma costituire opinione comune dei contraenti in un determinato settore” (testualmente in motivazione Cass. n. 12507/1999).

17. L'art. 120 TUB è stato modificato (una prima volta) dal d.lgs n. 342/1999 (art. 25), stabilendosi al secondo comma che *“il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori”*. La delibera CICR 9.2.2000 è effettivamente intervenuta a stabilire, quanto ai rapporti in conto corrente, che: *“1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”*: la delibera è efficace dal 22.4.2000, ovvero il sessantesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 8 delibera).
18. Deve quindi trarsi una prima conclusione: la clausola 7 del contratto di conto corrente 28.3.2000 è nulla, sia perché anteriore all'efficacia della delibera CICR legittimante la capitalizzazione degli oneri sia perché – in via dirimente – contempla una capitalizzazione trimestrale per gli interessi passivi e annuale per quelli attivi, in assenza quindi di condizione di reciprocità.

L'adeguamento alla reciproca pari capitalizzazione con comunicazione in Gazzetta Ufficiale

19. La banca sostiene la legittimità della pratica anatocistica quanto meno a far data dall'adeguamento alla Delibera CICR del 9.02.2000 mediante pubblicazione in GU n. 146 del 12.06.2000 Foglio delle inserzioni (doc.7 convenuta): la difesa non è fondata.
20. Il d.lgs 342/1999 all'art. 25 (commi I, II e III) ha modificato l'art. 120 TUB: il secondo comma stabilisce la legittimità dell'anatocismo bancario a condizioni di reciprocità, demandando al CICR di stabilire le condizioni per l'ammissibilità dell'istituto; il terzo comma ha poi previsto una disciplina transitoria e di sanatoria per il passato, stabilendo che le clausole relative alla capitalizzazione contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera CICR (22.4.2000), sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa,

debbono esser adeguate al disposto della delibera stessa, che avrebbe stabilito le modalità dell'adeguamento.

21. La delibera CICR ha in effetti introdotto i criteri per la legittimità della capitalizzazione degli interessi ed all'art. 7 ha espressamente disciplinato la sanatoria per i contratti che prevedevano la clausola nulla anteriormente alla sua entrata in vigore: *“1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1o luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”*.
22. Cosicché, riassumendo, la sanatoria per le clausole che prevedono l'anatocismo anteriori al 22.4.2000 trova la propria giustificazione nel citato art. 7 della delibera CICR, che a sua volta trova la propria giustificazione nell'art. 25 d.lgs 342/1999: cioè, è solo l'atto di normazione primaria che consentiva all'atto di normazione secondaria – la circolare – di introdurre una norma che modificava retroattivamente la norma di legge che vietava l'anatocismo.
23. Sennonché, l'art. 25, terzo comma, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 425/2000: ed era proprio il terzo comma a costituire la fonte del citato art. 7 della delibera CICR., in quanto proprio il terzo comma introduceva una disciplina transitoria e di sanatoria per il passato.
24. Quindi, una volta venuta meno la norma primaria, è divenuto inefficace anche il citato art. 7 della delibera che doveva costituirne attuazione ed in ogni caso non trova più fondamento normativo la tesi della possibilità di sanare le clausole nulle per violazione dell'art. 1283 c.c.
25. Non appare neppure condivisibile la tesi per cui l'intervento del Giudice delle Leggi non avrebbe riguardato la seconda norma oggetto dell'art. 25, co 3, lasciando impregiudicata l'operatività del meccanismo di adeguamento che consente di applicare ai contratti in essere le nuove norme dettate dal CICR per il tempo successivo alla loro entrata in vigore (in termini Cass. n. 6987/2019).
26. La sentenza della Suprema Corte non appare condivisibile.

27. L'art. 25/III del d.lgs 342/1999 recita(va): *“le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente”*.
28. Ebbene, la sentenza della Corte Cost. n. 425/2000, al di là del tenore della motivazione, si conclude in dispositivo con la seguente pronuncia: *“dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)”*. Il terzo comma, quindi, è stato dichiarato illegittimo integralmente: quand'anche la motivazione riguardi solo una parte della norma, la stessa è stata dichiarata incostituzionale – e quindi eliminata dall'ordinamento – nella sua integralità.
29. Deve quindi concludersi nel senso che, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla natura peggiorativa o meno della clausola, la previsione inerente alla capitalizzazione degli interessi passivi anteriore all'aprile 2000 è nulla e tale va considerata per tutta la durata del rapporto contrattuale, con conseguente necessità di ricalcolare l'andamento del conto anche oltre l'adeguamento della banca alla previsione di obbligatoria reciprocità della capitalizzazione degli interessi.

La sanatoria per effetto dei successivi contratti

30. La società convenuta ha sostenuto che la previsione della capitalizzazione degli interessi risulterebbe legittima a fronte della relativa previsione contrattuale contenuta nel contratto di affidamento del 2006 (doc. n. 6 attori): la clausola 2, punto e) (pag. 3 contratto) contempla in effetti la *“identica periodicità”* della regolazione dei rapporti sia attivi che passivi.
31. La difesa non convince, per due ordini di ragioni.
32. Il contratto in esame è – come anticipato – un contratto di affidamento in conto corrente, quindi, coerentemente, nulla stabilisce in punto interessi attivi ma si limita a trattare il solo argomento degli interessi passivi: la clausola pertanto è inserita in un contratto che non tratta e non disciplina la materia degli oneri a carico della banca, quindi si tratta di una clausola incapace di disciplinare lo specifico contenuto contrattuale trattato. La clausola sulla capitalizzazione degli interessi attivi va piuttosto collocata nel contratto di conto corrente, ove detti oneri possono maturare: ma non è mai entrata a far parte di questo contenuto contrattuale.
33. In secondo luogo, la clausola citata prevede astrattamente la *“identica periodicità”* ma non specifica l'intervallo temporale con cui sarebbero addebitati ed accreditati gli interessi attivi

e passivi: trimestrale, semestrale o annuale? Quindi, quand'anche si fosse riconosciuto effetto "sanante" alla clausola citata inserita nel contratto di affidamento, nel caso concreto la clausola sarebbe stata incapace di legittimare la pratica anatocistica, attesa la sua nullità per indeterminatezza non indicando il parametro temporale.

34. Il successivo contratto di affidamento del 2009 (doc. n. 8 convenuta) alla clausola 2 lett. a) prevede la capitalizzazione dei soli interessi debitori, rimandando peraltro alle altre pattuizioni col cliente: quindi manca una clausola che legittimi la capitalizzazione degli oneri.
35. Stessa conclusione con riferimento al contratto di affidamento in conto corrente concluso nel 2015 (doc. n. 6 convenuta): l'intestazione del documento riporta le condizioni economiche e precisa la capitalizzazione trimestrale, mentre la clausola 2 lett. a) sullo stesso argomento si riferisce espressamente ai soli interessi debitori: nessun cenno quindi agli interessi creditori né ad una capitalizzazione con pari periodicità. In assenza di qualsiasi nuova clausola contrattuale che legittimi l'anatocismo, diviene ultroneo discutere sulla immediata applicazione o meno della modifica normativa introdotta nel 2014 all'art. 120 TUB.
36. Concludendo, non vi è un supporto contrattuale che legittimi la capitalizzazione degli interessi passivi ed i relativi addebiti vanno eliminati per l'intero periodo di ricostruzione del conto corrente.

La validità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto

37. La correntista ha altresì sostenuto la non debenza degli addebiti per commissione di massimo scoperto, risultando la relativa clausola contrattuale nulla per indeterminatezza.
38. Ebbene, la validità della commissione in esame pretende la determinazione o determinabilità contrattuale, non solo nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo. In altri termini, è necessario che la clausola contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, per cui, in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e soprattutto del suo peso economico. Laddove la clausola non preveda espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e la determinabilità, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in un'imposizione unilaterale della banca priva di legittimazione in una valida pattuizione.

39. Ebbene, il contratto di conto corrente del 2000 (citato doc. n. 5 attoreo) indica la sola misura percentuale dell'addebito: 0,615%, senza le altre indicazioni pur necessarie perché si possa parlare di una previsione adeguatamente determinata; il successivo contratto di affidamento del 2006 non colma la lacuna, poiché la clausola 2, lett. b) si limita a prevedere che l'importo per l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si calcola in base al maggior saldo debitore registrato nel periodo: ma non viene indicata né la base di calcolo né la periodicità.
40. Infine, il contratto di affidamento in conto corrente del 2009 non stabilisce nulla in punto commissione di massimo scoperto, ma la consulente ha verificato non risultare alcun addebito a tale titolo successivamente alla firma di detto contratto (pag. 7 perizia), mentre il contratto del 2015 disciplina la sola commissione di istruttoria veloce (CIV).
41. Concludendo, gli addebiti per commissione di massimo scoperto sono illegittimi e vanno espunti nella ricostruzione del rapporto di conto corrente.

Conclusioni

42. La ctu dott.ssa Callegaro ha depositato il proprio elaborato in data 6.3.2026. La stessa si è attenuta al quesito conferito, come riportato per punti nel corso della motivazione: l'attività è stata condotta in modo rigoroso ed oggetto di puntuale esplicazione nella perizia, le parti non hanno sollevato obiezioni, se non contestazioni supportate da motivazioni in diritto che hanno trovato puntuale spiegazione nella decisione. Per brevità di esposizione può pertanto farsi diretto riferimento alle conclusioni raggiunte dalla consulente.
43. La ricostruzione del conto corrente previo addebito delle commissioni e spese come effettivamente pattuite nei contratti che si sono succeduti negli anni, con eliminazione delle modifiche peggiorative intervenute nel tempo, con eliminazione degli effetti anatocistici e degli addebiti per CSM ha portato alla ricostruzione di un saldo attivo, sconfessando quindi il saldo passivo preteso dall'istituto di credito. Al riguardo va segnalato, da un lato, che si tratta di una ricostruzione funzionale alla sola verifica dell'esistenza o meno di un debito in capo alla correntista ed ai garanti e non alla richiesta di restituzione, domanda non formulata in giudizio, rispetto alla quale l'accertamento contabile avrebbe seguito altre regole giuridiche; dall'altro lato che, una volta raggiunto un saldo attivo, nel momento in cui l'interesse degli attori sia solo quello di escludere il loro debito ma non si definire l'esatto saldo, tutte le ulteriori questioni dedotte in giudizio (in particolare la validità o meno della clausola avente ad oggetto la CIV) diventano ultronee, perché porterebbero eventualmente ad un mero aumento del saldo attivo, irrilevante ai fini della decisione.
44. Ogni ulteriore questione rispetto a quelle esaminate deve pertanto ritenersi assorbita.

45. Rimane altrettanto assorbita ogni questione in ordine alla validità ed efficacia della fideiussione prestata dai soci attori, atteso che a monte viene accertata l'inesistenza di un credito nei loro confronti.
46. Concludendo, va accertato che la società convenuta non vanta alcun credito nei confronti della società attrice e dei garanti e va rigettata la domanda riconvenzionale di condanna proposta.
47. Ne consegue l'illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi presso Banca d'Italia, che va oggi dichiarata.
48. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei parametri per le cause di cognizione ordinaria avanti al Tribunale di valore fino ad € 260.000; vanno compensate ai valori medi le quattro fasi di attività nonché la difesa svolta in sede di mediazione. Va disposta la distrazione degli oneri a favore del difensore, che se ne è dichiarato anticipatario.
49. Le spese di ctu vanno poste a carico di parte convenuta per effetto della soccombenza; spetta a parte attrice anche il rimborso per le spese della perizia di parte sostenute ante causam, ma vanno conseguentemente ridotte le spese di ctp sostenute in corso di giudizio, trattandosi di attività di mero monitoraggio dell'attività del ctu nel momento in cui la ricostruzione del conto era già avvenuta in precedenza.
50. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.

PQM

Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 329/2025), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

1. Accerta che la società convenuta non vanta un credito nei confronti della società attrice e dei garanti e rigetta la domanda riconvenzionale di condanna proposta nei loro confronti;
2. Accerta l'illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi presso Banca d'Italia nei confronti della società attrice e dei soci attori;
3. Condanna la convenuta alla rifusione delle spese legali sostenute dagli attori, liquidate in complessivi € 15.111 per compenso, oltre € 786 per CU, 15% sulle somme imponibili, iva e cpa come per legge; con distrazione a favore del difensore anticipatario;
4. Pone le spese di ctu a carico di parte convenuta in via definitiva; condanna la convenuta a rimborsare agli attori gli oneri di ctp per € 2260,13 onnicomprensivi nonché € 1.500 oltre accessori ome per legge.

Padova, 24/05/2026

La Giudice

Maria Antonia Maiolino